

STATUTO SAVL SRL

Art. 1

Denominazione

1. E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione "Società Acquedotto Valle del Lamone S.r.l. (in sigla "SAVL").

Art. 2

Sede

1. La Società ha sede nel Comune di Marradi (FI) all'indirizzo risultante presso il competente registro delle imprese, e nei modi di legge potrà istituire e chiudere sedi secondarie, filiali, succursali e rappresentanze anche in altre località.
2. Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Art. 3

Oggetto

1. La Società, direttamente ovvero a mezzo di partecipazioni in altre società o enti, oppure mediante rapporti contrattuali con terzi e con i soci, ha per oggetto:
 - ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per qualsiasi uso;
 - trasporto, trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto urbane ed industriali e loro eventuale riutilizzo.
2. La Società può altresì gestire, anche per conto di terzi, tutte le attività riconducibili ai servizi di cui sopra relativamente a studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica nel settore dei pubblici servizi, nonché tutte le attività riconducibili a tali servizi, relativamente a progettazione, costruzione e manutenzione di impianti e mezzi, programmazione e promozione, nonché assistenza operativa alle autorità competenti ed esercizio su loro delega delle attività di monitoraggio ambientale.

Nell'esercizio delle attività di cui sopra, la Società può compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie od utili per il conseguimento degli scopi sociali, come porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, e comunque ogni atto funzionale al perseguimento dell'oggetto sociale; la Società potrà altresì assumere parte-

cipazioni ed interessenze in altre Società, enti, imprese o istituzioni, sia italiane che straniere, procedere alla costituzione di nuove Società anche con soggetti italiani o esteri nonché con amministrazioni pubbliche o con aziende da queste partecipate, che dovranno in ogni caso avere oggetto analogo, affine, strumentale o complementare a quello della Società; la Società può, infine, prestare garanzie reali e/o personali, per obbligazioni sia proprie che di terzi ed in particolare fideiussioni. Il tutto in funzione strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, nel pieno rispetto della legislazione vigente, e quindi con espressa esclusione dell'esercizio delle suddette attività finanziarie e di partecipazione nei confronti del pubblico, dell'esercizio delle attività professionali tutelate, lo svolgimento nei confronti del pubblico delle attività riservate a soggetti abilitati all'esercizio di attività finanziarie e/o bancarie, nonché l'attività di intermediazione immobiliare ex Legge 3 febbraio 1989 n. 39.

Art. 4

Durata

1. La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), e può essere prorogata, una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

Art. 5

Capitale Sociale

1. Il capitale è determinato in Euro 500.000,00 (centomila), diviso in quote ai sensi di legge.
2. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.
3. Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, in natura, di crediti o mediante qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge.
4. In caso di delibera di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. Salva l'ipotesi di cui all'art. 2482 ter c.c., è attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di

partecipazioni di nuova emissione a terzi. In tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

Art. 6

Trasferimento delle quote

1. Il trasferimento di tutta o parte della quota di partecipazione del socio è soggetto al preventivo gradimento motivato dell'Organo Amministrativo il quale decide nell'interesse della Società.
2. Chi intenda trasferire, tutto o in parte, la propria quota di partecipazione deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo il quale renderà la sua decisione entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
3. In caso di rigetto della domanda, la decisione dovrà essere congruamente motivata.

Art. 7

Apporti e finanziamenti dei Soci

1. La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.
2. La società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci.

Art. 8

Decisioni dei soci

1. I soci decidono sugli argomenti che la legge ed il presente atto riservano alla loro competenza. I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del ca-

pitale sociale sottopongono alla loro approvazione. Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

2. Le decisioni dei soci possono essere adottate:
 - a) mediante deliberazione assembleare ai sensi di legge; ai fini del presente procedimento, l'astensione del socio importa diminuzione del quoziente deliberativo dell'assemblea;
 - b) mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli amministratori oppure dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, purchè dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; a tal fine gli amministratori devono inviare ad ogni socio comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail, contenente l'oggetto della decisione e l'invito ad esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra, entro un termine stabilito non inferiore ad 8 (otto) giorni dal ricevimento della stessa; la decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il consenso scritto dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società; ai fini del calcolo delle maggioranze, l'astensione del socio è valutata come voto negativo;
 - c) sulla base del consenso espresso per iscritto da tutti i soci, purchè dai documenti sottoscritti risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società.
3. Le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo oppure al compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare.
4. Sono inoltre riservate alla competenza dei soci le decisioni quando vi sia un conflitto di interessi tra Amministratore Unico, laddove nominato, e la Società.

Art. 9

Assemblea dei soci

1. L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

2. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona ai sensi di legge e la relativa documentazione è conservata dalla società.
3. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e controllo di S.A.V.L., cui compete:
 - a) La nomina e la revoca dell'Organo Amministrativo e la determinazione degli indirizzi a cui l'azione dell'Organo Amministrativo deve attenersi.
 - b) La determinazione del compenso dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo in conformità con le disposizioni di legge vigente.
 - c) L'adozione delle decisioni di cui all'articolo 2479 c.c. (quali l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, la nomina dell'organo di controllo, le modifiche dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci).
 - d) La nomina dell'eventuale Direttore, la determinazione dei suoi poteri ed il relativo compenso.

Art. 10

Convocazione dell'Assemblea

1. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia.
2. La convocazione dell'assemblea è fatta dall'Organo Amministrativo a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore Unico mediante lettera raccomandata, fax o e-mail, spediti agli amministratori, ai sindaci ed ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza (nel domicilio risultante dal libro dei soci).
3. In caso di inattività dell'Organo Amministrativo, la comunicazione dovrà essere effettuata dal socio che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale.
4. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno due giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione potrà contenere anche l'indicazione della data di seconda convocazione.
5. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci o revisori, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, i sindaci o i revisori

sori, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

6. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni dei soci ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
7. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.

Art.11

Funzionamento dell'Assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico . Il Presidente è assistito da un segretario anche non socio e se del caso, da due scrutatori scelti tra i soci. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
2. Nei casi di legge il verbale viene redatto da Notaio.
3. L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.
4. L'assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente e, nei casi di modificazione dell'atto costitutivo e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Art. 12

Organo Amministrativo

1. La Società è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico.
2. Per ragioni di adeguatezza organizzativa la Società può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 membri, anche non soci, eletti dall'assemblea. Essi durano in carica sino ad un massimo di tre esercizi, salvo che l'assemblea deliberi di-

versamente all'atto della nomina. La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione dovrà avvenire nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere.

3. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati resteranno in carica fino alla successiva assemblea.
4. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
5. Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
6. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
7. Ciascun amministratore cessa inoltre dalla carica per scadenza dell'eventuale termine stabilito nell'atto di nomina, per morte, per verificarsi di situazioni che importano ineleggibilità o incompatibilità con la carica e per revoca, mediante decisione dei soci.

Art. 13

Funzionamento dell'Organo Amministrativo

1. Quando la Società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione il suo funzionamento è regolato nei termini di cui a seguire. Quando la Società è amministrata da un Amministratore Unico si applicano le previsioni a seguire laddove compatibili.
2. Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente. Può anche eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento, nonché un Segretario anche estraneo.
3. Il Consiglio si raduna sia presso la sede della Società sia altrove, purchè in Italia, a seguito di convocazione del Presidente tutte le volte che il Presidente, o nei casi di assenza, il Vice Presidente se nominato, lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione.
4. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussio-

ne ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali nel relativo libro.

5. Il Consiglio viene convocato dal Presidente, o dietro sue istruzioni, dal Segretario del Consiglio, con lettera, telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e, a ciascun Sindaco effettivo, e nei casi di urgenza con telefax o posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima.
6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.
7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto da far pervenire a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica entro il termine indicato nella richiesta. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate in tema di decisioni dei soci dal presente Statuto.
8. Il Consiglio di Amministrazione si intende validamente costituito anche in assenza di formale convocazione, purché siano presenti tutti gli Amministratori in carica e tutti i Sindaci effettivi.

Art. 14

Poteri dell'Organo Amministrativo

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.
2. L'Organo Amministrativo potrà delegare le proprie attribuzioni e parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, al Presidente e/o ad uno o più Amministratori.
3. L'Organo Amministrativo ha quindi, tra le altre e a titolo esemplificativo, la facoltà di acquistare, vendere e permutare immobili, conferirli in altre Società costituite o costituende, rilasciare avalli, fidejussioni, garanzie e assumere partecipazioni ed interessenze per gli effetti di cui all'art. 3 del presente

Statuto, acconsentire iscrizioni, cancellazioni e annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso ogni altro ufficio pubblico e privato.

Art. 15

Compenso all'Organo Amministrativo

1. Ai membri dell'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. L'assemblea può inoltre assegnare all'Organo Amministrativo un compenso annuale.
2. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Art. 16

Rappresentanza della Società

1. Al Presidente del Consiglio od a chi ne fa le veci è attribuita la rappresentanza della Società. In caso di nomina dell'Amministratore Unico, all'Amministratore Unico è attribuita la rappresentanza della Società.
2. Esclusivamente in caso di impedimento o assenza del Presidente è sostituito dal Vicepresidente se nominato o dal consigliere a ciò delegato. Non è ammesso il riconoscimento di un compenso al Vicepresidente.
3. Il Presidente o chi ne fa le veci, o l'Amministratore Unico rappresenta la Società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Art. 17

Amministratore Delegato e Procuratori

1. Il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati o conferire individualmente poteri ai membri del Consiglio di Amministrazione, fissandone attribuzioni e retribuzioni a norma di legge. Non è tuttavia ammessa l'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione ad un solo amministratore, ad eccezione dell'attribuzione di deleghe al Presidente, purchè preventivamente autorizzata dall'assemblea.
2. Il Consiglio può nominare Procuratori ad negotia e

mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, fissandone poteri e mansioni.

Art. 18

Amministratore Unico

1. Qualora l'Assemblea nomini un Amministratore Unico, l'Amministratore Unico resta in carica per un periodo di tre esercizi, ai sensi dell'articolo 2383 c.c. e può essere riconfermato.
2. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale ed istituzionale della Società ed i poteri di cui al precedente art. 14.
3. L'Amministratore Unico ha la gestione ordinaria e straordinaria della Società ad eccezione delle competenze attribuite agli altri organi. Qualora sia nominato il Direttore, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 lettera d), l'Amministratore Unico avrà la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione delle competenze attribuite al Direttore.

Art. 19.

Organo di Controllo

1. I soci, decidendo ai sensi di legge, nominano un Organo di Controllo o un revisore, determinandone competenze e poteri.
2. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Art. 20

Bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale ai sensi di legge.
3. L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. Quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedono, il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione, salvi gli obblighi informativi previsti dalla legge, entro e non oltre il termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questo caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art.

2428 c.c. le ragioni della dilazione.

Art. 21

Ripartizione degli utili

1. Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, saranno utilizzati in conformità alle deliberazioni che l'assemblea riterrà di prendere volta per volta.
2. Il pagamento dei dividendi è effettuato a decorrere dal giorno fissato dall'assemblea.
3. I dividendi dichiarati e non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili, si intendono prescritti a favore della Società.

Art. 22

Scioglimento

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 23

Revoca dello stato di liquidazione

1. La società, previa eliminazione della causa di scioglimento, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto.
2. In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.
3. La deliberazione che revoca lo stato di liquidazione ha effetto solo dopo 60 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento di quelli che non hanno dato il consenso.

Art. 24

Recapito dei soci per i rapporti sociali

1. Ai fini del presente Statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun socio risultante dal libro dei soci.
2. Nel libro dei soci devono essere indicati l'indirizzo e, se comunicati, il numero di telefono e l'indirizzo

di posta elettronica.

3. Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti recapito ai sensi del presente articolo verrà effettuata mediante comunicazione scritta agli amministratori che provvederanno ad annotarla nel libro dei soci.
4. Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

Art. 25

Disposizioni generali

1. Tutte le materie non contemplate o previste nel presente Statuto, saranno regolate dalla legge italiana.
2. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società